

ORDINANZA
Per l'eliminazione degli
scarti vegetali
e residui da giardino





Ordinanza per l'eliminazione degli scarti vegetali e residui da giardino

INDICE

Art. 1.	3
Art. 2.	3
Art. 3 Consegna	3
Art. 4.	3
Art. 5. Divieto	3
Art. 6. Contravvenzioni	4
Art. 7 Disposizioni particolari, Sassi	4



per l'eliminazione degli scarti vegetali e residui da giardino

Il Municipio di Savosa, nella seduta del 28 febbraio 1989, richiamato:

- Il Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti del 29 agosto 1986 nonché l'articolo 24 del Regolamento di applicazione della LOC;
- L'entrata in vigore dei Decreti Esecutivi concernenti il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21.10.1987 entrati in vigore il 15 aprile 1988;
- L'articolo 192 della LOC e l'articolo 44 del relativo regolamento di applicazione;
- Visto:
- La realizzazione di un centro per il compostaggio dei resti da giardino e scarti vegetali e organici da cucina, a disposizione esclusivamente dei cittadini residenti a Savosa, predisposto a partire dalla primavera 1989 in via Vira

Ordina

- Art. 1.** Devono essere consegnati al Centro di compostaggio i resti non utilizzati privatamente, quali: scarti da giardino, malerbe, fogliame, rami sminuzzati, taglio erba, taglio siepi ecc.;
- Art. 2.** Possono essere depositati nell'apposita vasca dell'impianto di compostaggio: tutti gli scarti organici da cucina, quali: verdure o bucce di frutta, resti alimentari, fiori appassiti.
- Art. 3
Consegna** Nelle apposite vasche dell'impianto di compostaggio dovranno e potranno essere depositati unicamente foglie, erba, rami, ramaglie o materiale simile.
- Non devono in alcun caso essere lasciati in sacchi di plastica o contenitori di altro materiale. L'erba, le foglie e altro materiale simile contenuti in sacchi di plastica, dovranno essere rovesciati nelle apposite vasche dell'impianto di compostaggio. Rami e ramaglie devono essere legati in fascine e tagliati in modo tale da occupare il minor spazio possibile, non si devono usare fili metallici.
- Art. 4.** Il composto può essere ritirato dal cittadino per uso proprio.
- Art. 5.
Divieto** È fatto esplicito divieto, alle persone o ditte che si occupano a titolo professionale della manutenzione dei giardini, di depositare nelle apposite vasche del centro di compostaggio, il materiale proveniente dall'espletazione della loro attività.
- È pure vietato il deposito nelle vasche di compostaggio di: vetro, carta, ferro e alluminio, olii, batterie, copertoni, plastica, materiale proveniente da demolizioni, sassi.



per l'eliminazione degli scarti vegetali e residui da giardino

**Art. 6.
Contravvenzioni** Chi contravviene a queste disposizioni è passibile di una multa da fr. 50.— a fr. 500.--

**Art. 7
Disposizioni
particolari,
Sassi** Nella piazza del compostaggio di Vira è pure installato un contenitore per la raccolta di sassi e materiale misto proveniente da giardini, non utilizzabile per il compostaggio.

L'applicazione dell'ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia, riservato l'addebito al contravventore delle spese di sgombero del materiale abusivamente depositato.

L'ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali dal 2 marzo 1989 al 16 marzo 1989 ed è entrata in vigore scaduto il termine di pubblicazione

Savosa, marzo 1989

IL MUNICIPIO